



ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/07/2020 n. 38

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, in modalità videoconferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data **24/07/2020** n. **17878**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:30**.

Presiede l' adunanza **CAMPANARI GIORGIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIONI GIULIANO**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	CAMPANARI GIORGIO	PRESIDENTE	Si
3	PAOLELLA FRIDA	CONSIGLIERE	Si
4	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	Si
5	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
6	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
7	LUNA MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
8	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
9	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	No
10	GOBBI CECILIA	CONSIGLIERE	No
11	FELICIANI MICHELE	CONSIGLIERE	Si
12	VIGNONI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
13	RICCI RUBEN	CONSIGLIERE	Si
14	SPILLI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
15	BRANDONI GIORGIO MARIA	CONSIGLIERE	Si
16	ROSSI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
17	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	No
18	SIMONCINI STEFANO	CONSIGLIERE	No
19	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
20	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
21	BOTTEGONI LORENZO	CONSIGLIERE	No
22	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	No
23	DONIA CATERINA	CONSIGLIERE	No
24	GINNETTI ACHILLE	CONSIGLIERE	Si
25	ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA	CONSIGLIERE	No
	Presenti N. 17	Assenti N. 8	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, legge n. 160 del 27/12/2019) è stata disposta la riforma della riscossione locale;
- lo strumento dell'accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta il cardine del nuovo sistema; tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione), viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti;
- con il nuovo accertamento esecutivo sono condensate, in un unico atto, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, svolgendo contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento);
- l'istituto *de quo* si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da violazione del Codice della strada), e deve essere utilizzato tanto dalle amministrazioni locali che dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società in house, ecc.);

PREMESSO inoltre che:

- un'ulteriore novità recata dalla riforma è la previsione delle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi;
- al riguardo, lo stesso art. 1 della Legge n. 160/2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso;
- le modalità indicate possono essere derogate dai Comuni in base all'autonomia regolamentare riconosciuta agli stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall'art. 52, del d.lgs. n. 446/1997;
- il comma 797 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in particolare, dispone che *“l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”*.

PREMESSO altresì che:

- l'articolo 10-bis *“Estensione del ravvedimento operoso”* del decreto legge n. 124 del 26/10/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 18/12/1997 che riservava l'applicazione di alcune disposizioni sul ravvedimento solo ai tributi erariali;



- per effetto di tale abrogazione, è estesa anche ai tributi locali la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni degli obblighi di versamento e/o dichiarativi entro i più lunghi termini previsti dallo stesso articolo 13, con il beneficio di sanzioni ridotte;

DATO ATTO infine che:

- negli ultimi anni importanti novità hanno riguardato anche la disciplina dei principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario, al fine di potenziare il ricorso a tali strumenti in un'ottica di maggior coinvolgimento e partecipazione del contribuente alla definizione della posizione tributaria (accertamento con adesione, reclamo-mediazione, conciliazione);

PRESO ATTO che il vigente Regolamento generale delle entrate del Comune è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/01/2000 e che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata disposta con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2008;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di integrare il testo del vigente Regolamento, per adeguarlo alle novità normative sopra richiamate e per disciplinare in maniera uniforme istituti comuni a più entrate, con particolare riguardo ai seguenti aspetti e/o istituti:

- riscossione coattiva delle entrate, tributarie e patrimoniali;
- ravvedimento operoso;
- rateizzazione dei pagamenti;
- accertamento con adesione;
- ricorso-reclamo, mediazione e conciliazione;

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che prevede: *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

PRECISATO che il Regolamento Generale delle Entrate detta principi generali e che in caso di contrasto prevalgono comunque le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate, oltre alle norme di legge vigenti;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede: *“il termine (...) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, ha differito per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020 (termine ulteriormente differito al 30 settembre 2020 dal comma 3-bis dell'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, introdotto in



sede di conversione del predetto decreto dalla legge n. 77 del 17/07/2020);

VISTA la bozza di Regolamento generale delle entrate allegata alla presente deliberazione, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche introdotte al testo ad oggi vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 16/07/2020, con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche al vigente Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi

ACQUISITO altresì il parere espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti	17	
Votanti	17	
Favorevoli	14	
Contrari	3	(Bordoni, Antonelli, Ginnetti)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo Regolamento Generale delle Entrate nel testo definitivo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01.01.2020;



3. Di disporre l'invio della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento Generale delle Entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio fissato dalla legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	17	
Votanti	17	
Favorevoli	14	
Contrari	3	(Bordoni, Antonelli, Ginnetti)

DELIBERA

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

--- * * * ---

sb



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO

IL PRESIDENTE
CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO
